

della modesta differenza, aggravando la posizione del debitore con inutili esecuzioni “con ciò ponendo in essere una condotta abusiva, sanzionabile sul piano processuale con il mancato riconoscimento delle spese in favore dei creditori precedente”; che, con riguardo alla richiesta di pagamento della somma pari al 20% della ritenuta d’acconto trattenuta dalla banca al momento del pagamento, non risultava che i creditori avessero tempestivamente dimostrato che il credito in relazione al quale era stata emessa l’ordinanza di assegnazione rientrava tra le ipotesi alle quali non si applica la ritenuta; che, con riguardo alle spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione, emessa nel 2012 e richieste dal creditore intervenuto [REDACTED], pur costituendo l’ordinanza titolo per gli importi relativi alle spese di registrazione, purché documentati, tuttavia nel caso di specie tali spese non erano state documentate al momento della notifica dell’ordinanza, cosicché al pagamento effettuato dal terzo [REDACTED] (odierno esecutato) doveva essere riconosciuto effetto integralmente liberatorio; che, infine, doveva ritenersi inammissibile, in quanto tardivo per essere stato proposto dopo l’udienza di comparizione delle parti l’intervento degli intervenuti [REDACTED] e [REDACTED];

- i reclamanti hanno censurato l’ordinanza impugnata e chiesto rigettarsi l’istanza di sospensione a) sia con riguardo al credito avente ad oggetto il pagamento delle spese del giudizio di esecuzione maturate in conseguenza della notifica del pignoramento; b) sia con riguardo al pagamento della ritenuta d’acconto indebitamente trattenuta dalla banca; c) che con riguardo al pagamento delle somme richieste quali spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione dall’intervenuto [REDACTED];
- sub a) parte reclamante ha dedotto che, nel caso di specie, i pagamenti erano intervenuti dopo la notifica dell’atto di pignoramento, cosicché in applicazione dell’art. 95 c.p.c. il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto riconoscere le spese del

- giudizio di esecuzione e, di conseguenza, emettere il provvedimento di assegnazione per il relativo importo; essendo, di contro, irrilevante, l'avvenuta iscrizione al ruolo del pignoramento in data successiva alla ricezione del pagamento;
- sub b) il reclamanti hanno lamentato l'illegittimità della ritenuta d'acconto operata dal terzo, stante la natura previdenziale del credito in relazione al quale erano state emesse le ordinanza di assegnazione, e avendo i creditori dichiarato che gli importi precettati avrebbero dovuto essere corrisposti al lordo;
 - sub c) i procedenti hanno dedotto l'illegittimità della ordinanza nella parte in cui il g.e. ha escluso il diritto al rimborso delle spese di registrazione dell'ordinanza in quanto spese dovute;
 - infine, parte reclamante ~~XXXXXXXXXX~~ ha censurato l'ordinanza reclamata nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile l'intervento dagli stessi svolo;
 - costituitasi nella presente fase, la banca reclamata ha chiesto rigettarsi il reclamo osservando che, in contrasto con i richiamati doveri di buona fede e correttezza, i procedenti: avevano notificato atto di precetto senza fornire le coordinate bancarie, utili per agevolare e velocizzare i pagamenti; avevano notificato atto di precetto immediatamente dopo lo spirare del termine indicato nell'ordinanza di assegnazione e, quindi, atto di pignoramento allo spirare del termine assegnato del precetto, nonostante la consapevolezza del fatto che, in qualità di terzo pignorato, la banca sia destinataria di numerose richieste di pagamento; avevano provveduto all'iscrizione al ruolo dei diversi pignoramenti, nonostante il pagamento fosse intervenuto "diversi mesi prima", senza premurarsi di invitare il terzo a corrispondere la modesta differenza pretesa per le spese del pignoramento; avevano svolto intervento in virtù di pretesi titoli (assegni circolari) mai azionati prima, rinunciando poi a tali interventi, lamentando che, tali reiterate condotte, non avessero altra giustificazione se non quella

- di implementare a dismisura l'esposizione debitoria del terzo, originariamente limitata a somme di modesta entità;
- con riferimento alla richiesta di pagamento delle somme trattenute a titolo di ritenuta d'acconto, la banca ha richiamato le previsioni di cui all'art. 21, comma 1, della l. 449/2007, come modificato dall'art. 15, comma 2 della l. 102/2009 evidenziando che sarebbe stato onere del creditore dimostrare che il credito azionato non è soggetto alla predetta ritenuta;
 - infine, in merito alla richiesta di rimborso delle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 2011, la reclamata ha osservato che tale pagamento non era stato documentato, né richiesto unitamente alla notifica del titolo e che il pagamento in allora eseguito dal terzo doveva considerarsi liberatorio non potendo a distanza di anni il creditore agire nei confronti del terzo per il pagamento di ulteriori spese;

OSSERVA

- appare opportuno premettere in fatto che le procedure esecutive riunite sono state promosse sulla base di titoli esecutivi costituiti da ordinanze di assegnazione emesse in favore degli odierni creditori all'esito di procedure esecutive mobiliari ove l'odierna esecutata ~~XXXXXXXXXX~~ rivestiva la posizione di terzo pignorato e ~~XXXXXX~~ la qualità di debitore esecutato;
- dagli atti della procedura esecutiva n. 2902/2018 risulta che, decorsi venti giorni dalla notifica del titolo, il creditore ha notificato in data 19/06/2018 atto di precetto assegnando termine di dieci giorni per il pagamento, in data 06/07/2018 il creditore ha notificato a mezzo posta il pignoramento (con atto consegnato agli ufficiali giudiziari il 05/07/2019); mentre il pagamento delle somme indicate nel precetto è stato eseguito dalla banca con assegno del 09/07/2019; dall'esame degli atti della

procedura esecutiva n. 9211/2018 risulta che, decorsi venti giorni dalla notifica del titolo, il creditore ha notificato, in data 21/06/2018, atto di precetto; quindi, il 06/07/2018 ha notificato il pignoramento (con atto consegnato agli ufficiali giudiziari il 05/07/2019); mentre il pagamento delle somme indicate nel precetto è stato eseguito dalla banca con assegno del 25/07/2019; dagli atti della procedura esecutiva n. 9215/2018 risulta che, decorsi venti giorni dalla notifica del titolo, il creditore ha notificato il 20/06/2018 atto di precetto, successivamente, il 06/07/2018 ha notificato atto di pignoramento (con atto consegnato agli ufficiali giudiziari il 05/07/2019); mentre il pagamento delle somme indicate nel precetto veniva è intervenuto con assegno del 28/08/2018; infine, dall'esame degli atti della procedura n. 9241/2018 risulta che, decorsi venti giorni dalla notifica del titolo, il creditore ha intimato atto di precetto in data 21/06/2018, quindi, in data 06/07/2018, ha notificato atto di pignoramento (con atto consegnato agli ufficiali giudiziari il 05/07/2019); mentre il pagamento delle somme indicate nel precetto è stato corrisposto con assegno del 25/07/2018; in tutti i casi le procedure esecutive sono state iscritte al ruolo in data successiva alla ricezione del pagamento;

- nelle procedura esecutive così istaurate i creditori hanno chiesto l'assegnazione delle somme per spese del giudizio e dedotto il carattere parziale del pagamento, non essendo stato corrisposto l'importo pari al 20% delle somme indicate nel precetto, trattenuto dalla banca a titolo di ritenuta d'acconto;
- se pure con i limiti della sommarietà che caratterizza la presente fase, ritiene il Collegio che il provvedimento reclamato sia esente da censure e debba essere integralmente confermato;
- con riguardo alla richiesta liquidazione e assegnazione delle spese del giudizio esecutivo si osserva che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di

- Cassazione, compete al giudice dell'opposizione a precetto (e si ritiene anche al giudice dell'esecuzione) valutare se, a fronte di iniziative del creditore procedente volte alla esecuzione coattiva del proprio credito in via "assolutamente frettolosa" e senza, cioè, aver prima sentito il debitore sulla sua volontà di adempiere, sussista il diritto alle spese maturate per tali attività (così Cass. 28627/2008);
- in particolare, il diritto al rimborso di dette spese può essere escluso quando il creditore proceda al compimento di attività funzionali all'esecuzione coattiva con modalità non rispettose del principio di lealtà processuale, ossia quando specifiche circostanze, tra cui non secondariamente le caratteristiche del debitore e la natura del titolo su cui il credito si fonda, consiglino di invitare il debitore a pagare spontaneamente prima di dare corso all'esecuzione ovvero di procedere ad attività a questa strettamente propedeutica (arg. ex Cass. 28627/2008 cit., nonché di recente Cass. 9173/2018);
 - secondo la tesi condivisa dal Collegio, il rispetto dei doveri di buona fede e correttezza (anche nella fase esecutiva) impone, quindi, alla parte di non assumere iniziative idonee a comportare un aggravio della posizione della controparte non giustificato da effettive esigenze di tutela dei propri contrapposti interessi;
 - sotto altro profilo giova osservare che, laddove, avuto riguardo alla qualità delle parti, il bonario invito ad adempiere rivolto al debitore, anche dopo la formazione del titolo, possa consentire il soddisfacimento del credito in tempi ragionevoli e la tolleranza da parte del creditore non comporti alcun pregiudizio per la fruttuosità di una eventuale futura esecuzione, possa predicarsi la sostanziale inutilità, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., delle spese sostenute per attività propedeutica all'esecuzione forzata, in quanto non necessaria;

- in particolare, come osservato dalla Corte di Cassazione, qualora il titolo azionato sia costituito da una ordinanza di assegnazione resa nell'ambito di un precedente giudizio esecutivo e il terzo paghi in un termine ragionevole, in ipotesi anche superiore al termine di cui all'art. 480 c.p.c., possono ritenersi inutili ex art. 92 c.p.c. le spese sostenute dal creditore il quale abbia dato impulso ad atti di esecuzione coattiva con modalità che, sia pure formalmente rispettose dei termini previsti dal codice di rito, si rivelino, pur tuttavia, contrarie ai doveri minimi di collaborazione e lealtà processuale (Cass. 9173/2018);
- che nel caso di specie il terzo pignorato è venuto a conoscenza dell'obbligazione solamente con la notifica del titolo, alla quale è immediatamente seguita, senza alcuna interlocuzione, la notifica del precetto e, trascorso il termine minimo di cui all'art. 480 c.p.c., la notifica del pignoramento, parimenti senza alcuna previa sollecitazione, da parte del difensore dei creditori, del pagamento richiesto con il precetto; d'altra parte il terzo, soggetto senza dubbio solvibile, ha provveduto al pagamento delle somme indicate nel precetto in tempi ragionevoli tenuto conto di tutte le circostanze rappresentate dalla stessa banca reclamata e da ritenersi note ai reclamanti (complessità della struttura organizzativa del terzo, anche con riguardo alle procedure interne per l'esame delle richieste, l'autorizzazione ad eseguire pagamenti e il rilascio di titoli);
- debbono quindi essere confermate le valutazioni svolte nell'ordinanza reclamata in merito alla contrarietà a correttezza e buona fede delle procedure esecutive promosse dai creditori e alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 92, comma 1, c.p.c. che consente al giudice di non liquidare le spese da reputarsi superflue;

- con riguardo alla doglianza sub b) si osserva che anche i crediti pensionistici sono soggetti ad una trattenuta mensile a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale viene normalmente applicata da [REDACTED], che opera come sostituto di imposta;
- nel caso di specie i creditori non hanno offerto alcuna prova della circostanza, solo allegata, secondo cui il credito azionato non doveva ritenersi soggetto ad alcuna trattenuta; pertanto, salva ogni diversa valutazione all'esito giudizio di merito, la trattenuta applicata dalla banca appare legittima alla luce del disposto dell'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'art. 15, comma 2, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, che impone al terzo, che rivesta anche la qualifica di sostenuto di imposta, di applicare, al momento del pagamento, una trattenuta nella misura fissa del 20%;
- ne deriva che, anche in relazione a tale profilo, il reclamo non meriti accoglimento;
- anche la doglianza sub c) non appare fondata; non è contestato che la richiesta di pagamento delle spese di registrazione – di una ordinanza di assegnazione emessa in data risalente – sia avvenuta unicamente nel presente giudizio;
- il creditore intervenuto non ha dedotto di aver chiesto il pagamento di tali spese al momento della notifica dell'ordinanza, né di aver fatto riserva di domandarle successivamente, al momento della loro liquidazione, ne deriva che il pagamento a suo tempo effettuato dal terzo di quanto domanda abbia comportato l'immediata liberazione dello stesso da ogni ulteriore obbligo;
- è infine inammissibile la doglianza con cui i reclamanti [REDACTED] e [REDACTED] hanno lamentato l'illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del loro intervento, atteso che tale censura avrebbe dovuto costituire motivo di opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., per la riforma, sotto tale profilo le provvedimento;

